
Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: www.lloydseurope.com. E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: GF242529117681-LB

Tipo di contratto: RC Professionale

Nome del prodotto: N.E. Miscellaneous PI

Versione del testo della polizza: Ed. 02.2019

Indice

Scheda	3
Condizioni di assicurazione	6
Termini e condizioni generali del Contratto	
- Dichiarazione precontrattuale	31
- Clausola di mancato pagamento del premio	31
- Informativa sulla Privacy	32
- Reclami	34

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (société anonyme / vennootschap) con sede legale in Bastion Tower, Maraisdijk 8, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 612.594.539 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero o i numeri di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.rbb.be, www.lloydsinsurance.com. E-mail: info@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 88, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370983. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: GF2425291/17681-LB

Tipo di contratto: RC Professionale

Nome del prodotto: N.E. Miscelanea PI

Versione del testo della polizza: Ed. 02.2019

SCHEDA

Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

LLOYD'S

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
4	114615 JES	NES 1747	B1747240300 B1747240300

16 feb 2024 / 6

Numero del certificato

GF242529117681-LB

Nome commerciale del prodotto assicurativo:

N.E. Miscellaneous PI

Nome del Contraente:

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE CALATINO SUD SIMETO

Indirizzo, codice postale e città:

VIALE MARIO MILAZZO, 218
95041 CALTAGIRONE - CT (Italia)

P. IVA:

82004340871

Codice fiscale:

82004340871

Assicurato:

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE CALATINO SUD SIMETO

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso

Dalle 24:00 del 14/07/2024 alle 24:00 del 14/07/2025 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

Data del modulo di proposta che costituisce parte integrante del presente Contratto: 25/07/2024

Oggetto o rischio assicurato:

Vedi Condizioni di Assicurazione

Massimo indennizzo o somma assicurata:

Vedi Scheda di Copertura

Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:

Vedi Scheda di Copertura

Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:

Vedi Scheda di Copertura

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Coverholder:

Denominazione legale:	Nexus Europe S.r.l.
Indirizzo, codice postale e città:	Via di Santa Costanza, 13 - 00198 Roma RM
Numero di telefono:	+39 06 8621 2403
Indirizzo e-mail:	nexuseuropesrl@pec.it
Numero di registrazione IVASS	A000517164

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	Vedi Scheda di Copertura
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	Vedi Scheda di Copertura

Data

26 luglio 2024

Firmato elettronicamente da

Lloyd's Insurance Company S.A.
Nicoletta Andreotti
Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente

Data

26/07/2024

Firmato da

Il Presidente

Avv. Giovanni Russo

Quietanza del premio

BSA SRL ha ricevuto l'importo di EURO 1.187,50 a titolo di premio,
in data 31/7/2024

Data

Firmato da

SCHEDA DI COPERTURA

ASSICURATO(I):

Nome e Cognome o Ragione Sociale

Attività Professionale

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE CALATINO SUD SIMETO

Organismo di Mediazione e Conciliazione

FATTURATO TOTALE

Esercizio Fiscale Precedente

Stima Esercizio Fiscale in Corso

€ 14.647,00

€ 15.000,00

LIMITE DI INDENNIZZO / MASSIMALE

per Sinistro

Aggregato Annuo

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

FRANCHIGIA o SCOPERTO PER SINISTRO

Base

Specifica/o per Determinate Garanzie

€ 1.000,00

//

PERIODO DI EFFICACIA

Data / Periodo di Retroattività

Periodo di Garanzia Postuma

04/04/2011

Non prevista

CONDIZIONI DI GARANZIA A PATTUIZIONE ESPRESSA

Articolo 30 - D. Lgs. 81/2008 – D. Lgs. 624/1996 – Legge n. 109/1994 – D. Lgs. 163/06

Operante

☐ SI ☒ NO

Articolo 31 - Attività di Amministratore di stabili

☐ SI ☒ NO

Articolo 32 - Spese per il ripristino della reputazione

☐ SI ☒ NO

CONDIZIONI SPECIALI (che prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione allegate)

Condizione Speciale 1) Esclusione malattie infettive, epidemia e pandemia

Condizione Speciale 2) Esclusione rischio Cyber

Condizione Speciale 3) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per le somme (capitale, interessi e spese) che questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per fatti, errori ed/od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività di mediazione e formazione in materia di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28 del 4 Marzo 2010 e del D.M n. 150 del 24 ottobre 2023 e s.m.i. La presente estensione si intende operante anche per richieste di risarcimento dovute a dolo e/o colpa grave di qualsiasi soggetto che agisca in nome o per conto dell'Assicurato, per il quale l'Assicurato stesso risulti responsabile ai sensi di legge, fermo restando il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei casi previsti dalla Legge.

INTERMEDIARI

Corrispondente del Lloyd's

Broker

BSA SRL – RUI A000298444

//

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 36/B – 00195 ROMA (RM)

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

Come da dichiarazioni riportate nel Modulo di Proposta / Questionario compilato e sottoscritto, che forma parte integrante del presente Contratto e la cui data è riportata nel Modulo di Polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa Polizza e di non essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento o Circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di Risarcimento.

Data 26 / 07 / 2024

(Il Contraente) Firma _____

SCHEDA DI COPERTURA

Il Presidente
v. Giovanni Russo

Pag 1 di 1

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia volta a coprire le richieste di Risarcimento notificate per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da quest'ultimo denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di Retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia di Sinistro potrà essere accolta, fermo quanto previsto dai successivi Articoli 26 e 27.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscono la base di quest'Assicurazione e che il Questionario stesso è parte integrante della Polizza.

DEFINIZIONI

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato: il/i soggetto/i indicato/i nella Scheda di Copertura il cui interesse è protetto da quest'assicurazione. E' Assicurato il Contraente stesso nonché ciascuno dei singoli professionisti che, a seconda del caso, compongono la Società o lo Studio Associato od operano stabilmente per conto dell'Associazione Professionale, purché abilitati alla professione in base alle norme vigenti.

Assicuratori: La Compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Attività Professionale: l'attività professionale esercitata indicata nella Scheda di Copertura, purché l'Assicurato sia legittimato ad esercitarla in base alle norme vigenti in materia e/o iscritto ai relativi Ordini Professionali (ove previsto).

Broker: l'intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura al quale il Contraente ha conferito il mandato a rappresentarlo ai fini di questo Contratto.

Circostanza: una o più delle seguenti situazioni:

- a) Un'intimazione o la sicura intenzione della volontà di un Terzo di avanzare una Richiesta di Risarcimento;
- b) Qualsiasi critica o disputa (giustificata o non) direttamente o indirettamente conosciuta, espressa o implicita relativa all'Attività Professionale dell'Assicurato, o delle persone di cui quest'ultimo è responsabile, che possa dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento;
- c) La conoscenza da parte dell'Assicurato di possibili sue mancanze o il sospetto sulla qualità dello svolgimento del proprio incarico professionale o delle persone di cui è responsabile ove detta mancanza potrebbe dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento.

Contratto di Assicurazione / Polizza: il contratto in forza del quale gli Assicuratori assumono, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.

Contraente: il Professionista, lo Studio Associato, l'Associazione Professionale o la Società che stipula questo Contratto di Assicurazione e paga il relativo premio per conto proprio e per conto dell'Assicurato come sopra definito. Si applica il disposto dell'art. 1891 del Codice Civile.

Corrispondente dei Lloyd's: l'intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura al quale gli Assicuratori hanno conferito il mandato per la ricezione e trasmissione della corrispondenza relativa al presente contratto, nonché per l'incasso dei premi.

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da Terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale: il pregiudizio economico subito da Terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, malattie, morte.

Dipendenti e Collaboratori: tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell'Attività Professionale, operano alle dirette dipendenze del Contraente/Assicurato o collaborano con il medesimo in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".

Documenti: ogni genere di documento (cartaceo o computerizzato) e ogni genere di valore pertinente all'attività professionale esercitata, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, con esclusione però di titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.

Franchigia: importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato all'Assicurato se tale Franchigia non fosse esistita.

Limite di Indennizzo / Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento degli Assicuratori in forza del Contratto d'Assicurazione.

Modulo di Proposta / Questionario: il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l'obbligo dell'Assicurato di comunicare le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Artt.1892-1893-1894 del Codice Civile. La Proposta forma parte integrante del Contratto.

Modulo di Polizza e Scheda di Copertura: i documenti facenti parte del Contratto d'Assicurazione che contengono i dati del Contraente / Assicurato, il Periodo di Assicurazione, il Premio, il Massimale, i Sottolimiti, condizioni speciali, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione.

Perdita Patrimoniale: il pregiudizio economico subito da Terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Periodo di Assicurazione: il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nel Modulo di Polizza, fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile. Successivamente il periodo di assicurazione corrisponde a ciascun'annualità di rinnovo di questo Contratto. Ad ogni scadenza, pagato il Premio convenuto per il rinnovo, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo.

Periodo di Osservazione: il periodo seguente la data di annullamento o mancato rinnovo del Contratto di assicurazione in cui il Contraente/Assicurato ha diritto di presentare denunce di Sinistro per Richieste di Risarcimento a seguito di azioni o omissioni colpose commesse durante il Periodo di Assicurazione.

Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente agli Assicuratori.

Retroattività: la data indicata nella Scheda di Copertura, precedente al Periodo di Assicurazione. La garanzia di questa Polizza si intende prestata per le Richieste di Risarcimento relative a fatti colposi, errori od omissioni commessi dall'Assicurato successivamente alla Data di Retroattività ed entro il termine del Periodo di Assicurazione.

Richiesta di Risarcimento: una tra le seguenti situazioni:

- a) la comunicazione con la quale il Terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di Danni cagionati da fatto colposo, da errore, negligenza od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale Richiesta di Risarcimento di tali danni;
- b) la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo, errore, negligenza od omissione;
- c) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione.

Scoperto: Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello Scoperto stesso.

Sinistro: si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, viene a conoscenza di una Circostanza o di una Richiesta di Risarcimento.

Sottolimite: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento degli Assicuratori in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

Terzi: tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei dipendenti del Contraente (di ogni ordine e grado), e con esclusione delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia direttamente o indirettamente azionista/socio di maggioranza o controllante. Nel termine 'Terzo' o 'Terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'attività professionale assicurata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Articolo 1 - Richiamo alle definizioni**

Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questo Contratto di Assicurazione e vengono tutte richiamate per l'interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.

Articolo 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto prima della stipulazione di questo Contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 3 - Altre assicurazioni - Secondo rischio

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio per le differenze di condizioni e limiti rispetto alla polizza a primo rischio.

L'Assicurato in ogni caso deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Articolo 4 - Pagamento / Mancato pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori o a seguito delle indicazioni ricevute dal Broker o dal Corrispondente dei Lloyd's. Il pagamento parziale del Premio non attiverà la copertura a meno che tale pagamento sia stato accordato preventivamente per iscritto dagli Assicuratori.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Articolo 5 - Calcolo del premio

Il Premio di Polizza è calcolato sulla base del fatturato dell'ultimo esercizio fiscale, al netto di IVA, senza obbligo di regolazione.

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato e la copertura sia richiesta per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, il Premio è calcolato sulla base della totalità degli introiti relativi a tutti i singoli associati nonché quelli registrati a nome dello studio stesso.

Nel caso fosse stabilito tra le Parti che il Premio sia calcolato sulla base di dati variabili e pertanto soggetto a regolazione, il tasso di regolazione verrà indicato nella Scheda di copertura. In tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza, l'Assicurato si impegna a fornire il dato relativo all'ultimo fatturato disponibile ed il premio di regolazione verrà calcolato applicando il tasso di regolazione alla differenza tra fatturati dei due ultimi esercizi fiscali. In caso di differenza negativa nulla sarà dovuto all'Assicurato ed il premio indicato nel Modulo di Polizza risulterà comunque acquisito dagli Assicuratori.

Articolo 6 - Denuncia delle Richieste di Risarcimento e obblighi in caso di Sinistro

a) L'Assicurato - a pena di decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi della presente Polizza - deve inviare agli Assicuratori, direttamente o tramite il proprio Broker o tramite il Corrispondente dei Lloyd's, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:

1. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento al medesimo presentata;

2. qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento.

Relativamente al punto (2), se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato nel Periodo di Assicurazione, nel Periodo di Osservazione o nel periodo di Garanzia Postuma (purché l'evento denunciato sia riconducibile ad un atto illecito, errore, omissione o negligenza commessi successivamente alla data di Retroattività), qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante dalla Circostanza notificata sarà considerata dagli Assicuratori come effettuata alla data della notifica della Circostanza.

- b) L'Assicurato deve fornire agli Assicuratori una breve descrizione della Circostanza o Richiesta di Risarcimento e tutta la documentazione in suo possesso, inoltre deve cooperare con gli Assicuratori in seguito a ragionevole richiesta di quest'ultimi, divulgando l'esistenza del presente Contratto solo con il consenso degli Assicuratori, salvo non sia diversamente disposto dalla legge.
- c) I legali e periti scelti dall'Assicurato per la gestione della Circostanza o Richiesta di Risarcimento dovranno essere preventivamente approvati dagli Assicuratori.
- d) L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Circostanze o Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione od i diritti di rivalsa degli Assicuratori.

Articolo 7 - Surroga - Rivalsa

Per ogni pagamento effettuato a termini di questo Contratto gli Assicuratori subentrano nei diritti e nelle azioni spettanti all'Assicurato per il recupero di quanto pagato. In tal caso l'Assicurato dovrà firmare tutti i documenti necessari e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto, compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli Assicuratori di agire legalmente in luogo dell'Assicurato. Gli Assicuratori non effettueranno rivalsa nei confronti dei professionisti facenti parte della società assicurata, dei Dipendenti e Collaboratori, dei dirigenti nonché di tutti i collaboratori dell'Assicurato, tranne nei casi in cui quest'ultimo abbia commesso atti dolosi, fraudolenti ed/od omissioni dolose.

Articolo 8 - Aggravamento o diminuzione del rischio

In caso di fatti o circostanze che aggravino il rischio, l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro 7 (sette) giorni dalla data del loro accadimento, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile. Se l'Assicurato comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell'art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 9 - Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa

Qualora l'Assicurato sia complice o provochi dolosamente una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta riguardo ad un Sinistro, esageri dolosamente l'ammontare del Danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Terzi, egli perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente Contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto degli Assicuratori alla rivalsa contro l'Assicurato per indennizzi già effettuati relativamente alla stessa Richiesta di Risarcimento.

Articolo 10- Durata del Contratto - Scadenza senza tacito rinnovo

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, indicata nel Modulo di Polizza, senza obbligo delle Parti di darne preventiva notifica o avviso.

Qualora l'Assicurato intendesse rinnovare la Polizza per l'annualità successiva al Periodo di Assicurazione, sarà tenuto a compilare un nuovo Modulo di Proposta con le informazioni relative all'anno fiscale immediatamente precedente all'anno di sottoscrizione o rinnovo della Polizza. Su tale base gli Assicuratori comunicheranno il Premio per il successivo periodo assicurativo.

In caso di accettazione dei termini di rinnovo da parte dell'Assicurato e conseguente pagamento del Premio entro 30 giorni dalla data di scadenza della Polizza, verrà emessa una nuova Polizza o Modulo di Rinnovo

con effetto dalla data di scadenza anniversaria e con Premio e Condizioni pari a quelli comunicati. In caso di rifiuto, la Polizza si intende risolta a partire dalla suddetta scadenza anniversaria.

Articolo 11 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di qualunque Richiesta di Risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti hanno facoltà di recedere da questo Contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi ultimi restituiranno al Contraente la frazione del Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 12 - Variazioni del contratto

Qualunque variazione di questo Contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori.

Articolo 13 - Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

Articolo 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 15 - Norme di legge

Per l'interpretazione del presente Contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti ai sensi dell'Articolo 13, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

Articolo 16 - Foro competente

Per le controversie relative al Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto.

Articolo 17 - Clausola Intermediario/ Gestione del Contratto

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Intestatario della Polizza, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato da questa polizza, conferisce al Broker identificato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.

Gli Assicuratori hanno conferito al Coverholder ed al Corrispondente dei Lloyd's l'incarico di emettere e gestire il presente contratto di assicurazione, e di ricevere e trasmettere la corrispondenza ad esso relativa.

È convenuto pertanto che:

- a) ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Corrispondente dei Lloyd's oppure al Broker/Agente, anche in caso di avviso di disdetta o di recesso dal contratto, si considererà come fatta all'Intestatario della polizza e all'Assicurato;
- b) ogni comunicazione fatta dal Broker oppure dal Corrispondente dei Lloyd's al Coverholder si considererà come fatta dall'Intestatario della polizza o dall'Assicurato stesso; in caso di avviso di disdetta o di recesso dal contratto, la volontà di disdire il contratto o di recedere dallo stesso dovrà risultare da apposita dichiarazione avente data certa, sottoscritta dall'Intestatario della polizza;
- c) ogni comunicazione fatta al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- d) ogni comunicazione fatta dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei Premi sia fatto tramite il Broker oppure il Corrispondente dei Lloyd's.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Articolo 18 - Oggetto dell'assicurazione - Retroattività (Claims Made)

A fronte del pagamento del Premio convenuto e soggetto alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questo Contratto e nella Scheda di Copertura che ne costituisce parte integrante, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare a Terzi (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Perdite Patrimoniali derivanti da fatto colposo, errore, negligenza o omissione commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale assicurata.

L'assicurazione è operante per ogni Richiesta di Risarcimento notificata per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione relativa a fatti colposi, errori od omissioni commessi successivamente alla data di Retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.

La presente Polizza opera anche nei casi di incarichi contratti con la Pubblica Amministrazione per i pregiudizi derivanti all'Assicurato e per i quali si può adire la Corte dei Conti.

L'assicurazione comprende il caso di Colpa Grave dell'Assicurato e/o dei suoi Dipendenti e Collaboratori in deroga a quanto previsto all'Art. 1900 del Codice Civile.

Articolo 19 – Garanzie SEMPRE operanti

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i Limiti di Indennizzo, i termini, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, le garanzie di seguito riportate si intendono sempre operanti.

19-1. Fatto dei Dipendenti e Collaboratori

La garanzia assicurativa viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi derivanti da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'Attività Professionale, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti del Contraente, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Articolo 7.

19-2. Responsabilità solidale

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'assicurazione sarà operante per le Perdite Patrimoniali di cui l'Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti ma solo, esclusivamente e limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza, fermo il diritto di regresso degli Assicuratori nei confronti di altri terzi corresponsabili.

19-3. Copertura a favore degli eredi, successori, tutori

In caso di morte o di incapacità dell'Assicurato, l'assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino le condizioni, fermo quanto previsto dal successivo Articolo 28.

19-4. Perdita o interruzione di attività di Terzi

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per le Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi per interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, o commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

19-5. Errato trattamento dei dati personali

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196/2003 e s.m.i. per le Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei Terzi stessi.

19-6. Perdita di documenti

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per le Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di Documenti (così come definiti nel presente Contratto), nell'ordinario svolgimento dell'Attività Professionale, così come previsto e specificato all'art. 5 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 e s.m.i.

19-7. Violazione copyright

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per le Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

19-8. Diffamazione e danni all'immagine

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per le Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi per diffamazione, lesione alla reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di Terzi, a seguito di un fatto commesso nell'ambito dell'Attività Professionale, salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Articolo 7.

19-9. Responsabilità Civile nella conduzione dello Studio

A parziale deroga di quanto previsto dall'esclusione di cui all'Articolo 24.6, la garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i Danni Materiali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'Attività Professionale e delle attrezzature ivi esistenti. Sono comunque esclusi dalla copertura i Danni derivanti da o attribuibili a:

- lavori di manutenzione straordinaria;
- attività non direttamente riconducibili all'Attività Professionale oggetto dell'assicurazione;
- installazione e manutenzione di insegne;
- qualsiasi Dipendente e/o Collaboratore (ivi inclusi i soci e amministratori dell'Assicurato);
- qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al massimale previsto nella Scheda di Copertura oppure fino alla concorrenza di un Sottolimito di €500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo. Alle garanzie previste dal presente articolo si applica una Franchigia pari ad €500,00 (cinquecento/00) per Sinistro.

19-10. Attività di Mediazione finalizzata alla Conciliazione

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per le Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi nell'esplorazione dell'attività di Mediazione finalizzata alla Conciliazione, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e s.m.i.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto nell'elenco dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia e che abbia dichiarato il relativo fatturato ai fini del calcolo del premio.

Articolo 20 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.

Articolo 21 - Limite di indennizzo – Sottolimito di indennizzo

Il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Copertura rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitali, interessi e spese, per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. Qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento, dei soggetti che effettuano la denuncia di Sinistro e delle persone assicurate coinvolte e senza riguardo al momento in cui i Danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l'obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, essere maggiore di tale Limite di Indennizzo.

Il Limite di Indennizzo di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

Se per una voce di rischio è previsto un Sottolimito di indennizzo, eventualmente indicato nella Scheda di Copertura, questo non è in aggiunta al Limite di Indennizzo ma è parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.

Articolo 22 - Franchigia / Scoperto

Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato la Franchigia (o lo Scoperto) indicata nella Scheda di Copertura. Agli effetti di questo articolo, tutte le Richieste di Risarcimento che derivano da uno stesso fatto colposo, da uno stesso errore, da una stessa negligenza o da una stessa omissione, saranno considerati un'unica Richiesta di Risarcimento, pertanto un unico Sinistro.

Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l'ammontare della Franchigia (o dello Scoperto), il Contraente si obbliga a rimborsarlo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell'avvenuta anticipazione.

Articolo 23 - Studio Associato

Qualora l'Assicurato sia uno Studio Associato, l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti con propria Partita IVA, purché i rispettivi introiti di ciascun soggetto assicurato siano stati inclusi nel fatturato totale dichiarato nel Questionario (ai sensi del precedente Articolo 5) e purché i soggetti assicurati siano stati elencati nel medesimo Questionario.

Nell'eventualità di cessazione dell'Attività Professionale esercitata da parte di uno o più soggetti assicurati, oppure di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più professionisti associati, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori, purché tali modifiche non comportino un aggravamento del rischio rispetto a quanto convenuto in fase di stipula del presente Contratto.

La garanzia è prestata nel limite del Massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra loro.

Articolo 24 - Esclusioni

L'assicurazione non opera:

- 24.1 **(Attività Diverse)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da attività diverse da quella professionale indicata nella Scheda di Copertura; in particolare l'assicurazione non opera in relazione alla funzione di amministratore, membro del consiglio direttivo, commissario o sindaco, o funzioni equivalenti, di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi consimili, nonché in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, anche se svolte congiuntamente all'attività professionale esercitata;
- 24.2 **(Mancanza dei Requisiti)** per Richieste di Risarcimento nei confronti di un Assicurato che, pur iscritto all'Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell'Assicurato stesso, con riferimento all'incarico da questi assunto;
- 24.3 **(Dolo)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato;
- 24.4 **(Insolvenza e Fallimento)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da insolvenza o fallimento dell'Assicurato;
- 24.5 **(Cessazione attività)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da attività svolte dopo il verificarsi di uno dei casi di cessazione dell'assicurazione previsti all'Articolo 26 che segue;
- 24.6 **(Richieste di Risarcimento e Circostanze pregresse)**
 - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da qualsiasi Danno o reclamo che abbia tratto origine da atti, fatti o Circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di Retroattività indicata nella Scheda di copertura;

- per Richieste di Risarcimento o Circostanze già presentate o già note all'Assicurato prima della data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori;
 - per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da situazioni o Circostanze suscettibili di causare o di aver causato Danni a Terzi, che erano già note all'Assicurato prima della data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori;
- 24.7 **(Danni Materiali)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da Danni Materiali che non siano diretta conseguenza di un inadempimento o di un obbligo di natura professionale (salvo quanto previsto dall'Articolo 19-9 Responsabilità Civile nella conduzione dello Studio);
- 24.8 **(Multe e ammende)** per le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- 24.9 **(RC Prodotto)** per Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente conseguenti a, o derivanti da vendita, riparazione, produzione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti;
- 24.10 **(RCO)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai Dipendenti e Collaboratori; ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti; e per qualsiasi violazione di obbligazioni dell'Assicurato derivanti dalle norme sul lavoro o comunque in qualità di datore di lavoro di qualsiasi Dipendente o ex Dipendente o aspirante ad un posto di lavoro;
- 24.11 **(Proprietà e possesso)** per Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente conseguenti a, o derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
- 24.12 **(RC Contrattuale)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
- 24.13 **(Coperture assicurative e garanzie finanziarie)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fidejussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
- 24.14 **(Analisi Finanziarie)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti dalla gestione e diffusione di analisi finanziarie con previsioni che possano essere considerate (direttamente o indirettamente) di riferimento per investimenti futuri che non abbiano prodotto i risultati stimati;
- 24.15 **(Limiti territoriali)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da attività svolte e per Richieste di Risarcimento che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti;
- 24.16 **(Calunnia e ingiuria)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da calunnia o ingiuria;
- 24.17 **(Finanziamenti e compensi illeciti)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;
- 24.18 **(Inquinamento)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale salvo il caso in cui tale inquinamento derivi da eventi repentini, accidentali ed imprevedibili e che sia diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;
- 24.19 **(Subappaltatore)** per Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente conseguenti, basate, attribuibili o risultanti dalla responsabilità personale del subappaltatore;

- 24.20 **(Consulenze settore agricolo)** in caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-economiche nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da Danni, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi mercati;
- 24.21 **(D. Lgs. 163/2006)** per Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da attività la cui copertura è oggetto di specifici certificati assicurativi, come prescritto del Decreto Legislativo N° 163 del 2.5.2006 - Codice de Lise sui Contratti Pubblici - in caso di varianti in corso d'opera (art. 111) e di incarico di verifica della progettazione (art. 112);
- 24.22 **(Attività Gratuite)** per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da attività professionali espletate a titolo gratuito.
- Sono inoltre esclusi i Danni e le responsabilità:
- 24.23 **(Guerra)** che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
- 24.24 **(Esplosioni, emanazioni, radiazioni)** che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- 24.25 **(Muffa e amianto)** derivanti dagli effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto;
- 24.26 **(Terrorismo)** derivanti da qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente esclusione si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

Si precisa inoltre che:

- 24.27 **(Sanzioni Internazionali)** gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire copertura, non saranno obbligati ad indennizzare alcun Sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente Contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale Sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe gli Assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.
- LMA 3100
15 Settembre 2010
- 24.28 Salvo esplicita pattuizione tra le Parti come previsto dalle CONDIZIONI DI GARANZIA A PATTUIZIONE ESPRESSA di seguito riportate, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, l'Assicurazione non opera per le Richieste di Risarcimento eventualmente coperte dalle suddette CONDIZIONI DI GARANZIA A PATTUIZIONE ESPRESSA (Articoli 30, 31 e 32).

Articolo 25 - Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dal Contraente/Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.

In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, purché l'Assicurato venga prosciolto od assolto in fase

istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale di un importo pari ad un quarto del Massimale per Sinistro stabilito in Polizza (o del Sottolimito per Sinistro stabilito), cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e il Contraente Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende.

Articolo 26 - Cessazione dell'assicurazione

Salvo quanto stabilito ai successivi Articoli 27 e 28, indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne saranno informati, questa Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:

- ✓ scioglimento della società o dell'associazione professionale;
- ✓ cessazione dell'Attività Professionale;
- ✓ ritiro dall'Attività Professionale o morte dell'Assicurato;
- ✓ fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;
- ✓ messa in liquidazione anche volontaria della società;
- ✓ cessione di ramo di azienda a soggetti Terzi;
- ✓ sospensione o radiazione dal relativo Ordine Professionale;
- ✓ negazione o ritiro dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- ✓ insolvenza o fallimento dell'Assicurato.

In tutti i casi predetti l'Assicurazione è prestata per le Richieste di Risarcimento e le Circostanze denunciate dall'Assicurato dopo la data di cessazione e fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, ma esclusivamente in relazione ad errori, omissioni o negligenze professionali commessi anteriormente alla data di cessazione e dopo la data di Retroattività.

Articolo 27 - Periodo di Osservazione

Se gli Assicuratori o il Contraente dovessero interrompere questa polizza per motivi diversi da:

- mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 C.C.,
- violazione degli altri obblighi contrattuali,
- recesso da una delle Parti,

il Contraente/Assicurato avrà diritto per un periodo di 30 (trenta) giorni seguenti la data di tale annullamento o mancato rinnovo (qui chiamato Periodo di Osservazione) di presentare denunce di Sinistro per Richieste di Risarcimento o Circostanze afferenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla Data di Retroattività ed entro il Periodo di Assicurazione.

Articolo 28 - Garanzia Postuma

A parziale deroga dell'Articolo 26 – Cessazione dell'Assicurazione, qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente/Assicurato cessi l'Attività Professionale per sua volontà o per quiescenza, l'assicurazione delimitata da questa Polizza si intende estesa per il periodo di Garanzia Postuma, indicato nella Scheda di Copertura, a copertura delle Richieste di Risarcimento denunciate al Contraente/Assicurato durante tale periodo di Garanzia Postuma, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di Retroattività ed entro la data di cessazione.

I disposti che precedono non si applicano in caso di sospensione o radiazione dal relativo ordine professionale, inibizione giudiziaria all'esercizio della professione, motivi disciplinari.

Ove la cessazione dell'Attività Professionale sia dovuta a morte dell'Assicurato o a sua incapacità di intendere e di volere, i disposti di questo Articolo varranno per gli eredi, successori o tutori dell'Assicurato, purché essi rispettino tutte le condizioni di assicurazione applicabili.

La Garanzia Postuma:

- a) Sarà operante alle condizioni in corso al momento della cessazione dell'attività e per un Limite di Indennizzo che non potrà superare il limite indicato in Polizza per l'intero periodo di Garanzia Postuma, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi;
- b) Avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di cessazione dell'Attività Professionale e termina alla data della scadenza del periodo di Garanzia Postuma, senza obbligo di disdetta. L'eventuale proroga della Garanzia Postuma è soggetta a trattativa tra le Parti. La denuncia dei Sinistri deve essere effettuata come disposto dal precedente Articolo 6.

Questa clausola e i diritti in essa contenuti non saranno validi nel momento in cui l'Assicurato (o gli eredi) stipulino durante il periodo di Garanzia Postuma altra assicurazione a copertura degli stessi rischi.

Articolo 29 - Continuità di copertura (Continuous Cover)

In deroga a quanto previsto dall'esclusione di cui all'Articolo 24.5, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente Polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, anche se derivante da fatti o Circostanze suscettibili di dare origine ad una Richiesta di Risarcimento, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Questionario che forma parte integrante del presente Contratto, A CONDIZIONE CHE:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o Circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale sottoscritte dagli stessi Assicuratori (da intendersi quale medesimo Sindacato dei Lloyd's – "Lloyd's Brussel Syndicate 5348" – "Arch 2012");
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o Circostanze, e la falsa od omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato in relazione a tali fatti o Circostanze non sia dovuta a dolo;
- c) i fatti o Circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza.

Gli Assicuratori si riservano la facoltà di ridurre l'indennizzo dovuto ai termini di Polizza in proporzione ad eventuali pregiudizi ad essi arrecati dalla mancata comunicazione da parte dell'Assicurato dei fatti o delle Circostanze che danno adito al Sinistro prima della decorrenza della presente Polizza.

Tale riduzione non sarà mai superiore al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della Franchigia (o Scoperto) più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente Polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti e Circostanze.

CONDIZIONI DI GARANZIA A PATTUIZIONE ESPRESSA

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e nei limiti dei Massimali previsti, le seguenti condizioni di garanzia potranno essere attivate previa richiesta dell'Assicurato ed accettazione da parte degli Assicuratori.

Si intenderanno operanti solo le condizioni di garanzia espressamente richiamate nella Scheda di Copertura.

Articolo 30 - D. Lgs. 81/2008 – D. Lgs. 624/1996 – Legge n. 109/1994 – D. Lgs. 163/06

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato dalla normativa di cui:

- al Decreto Legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, rappresentante per la Sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori). Restano comunque escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all'Assicurato;
- al Decreto Legislativo 624 del 25/11/1996 e s.m.i. per gli incarichi assunti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante;
- alla Legge n. 109/1994 ed al D. Lgs. 163/2006 per l'attività di Direttore dei Lavori.

Articolo 31 - Attività di Amministratore di stabili

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, le definizioni, i limiti e le condizioni contenuti in questa Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia prestata dalla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'art. 1130 Codice Civile, a condizione che l'Assicurato abbia dichiarato il relativo fatturato ai fini del calcolo del premio.

La garanzia non vale:

- Per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenza);
- Per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- Per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei Premi di assicurazione.

Articolo 32 - Spese per il ripristino della reputazione

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e condizioni contenuti in questa Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, gli Assicuratori rimborseranno le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento avanzate nei suoi confronti.

La presente garanzia è prestata con un Sottolimito di risarcimento di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per ogni Richiesta di Risarcimento e in aggregato annuo, ferma l'applicazione della Franchigia fissa pari ad € 1.000,00 (Euro mille) per ogni Richiesta di Risarcimento.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara:

di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati Articoli:

Condizioni Generali di Assicurazione

Articolo 1	Richiamo alle definizioni
Articolo 2	Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Articolo 3	Altre assicurazioni - Secondo rischio
Articolo 4	Pagamento / Mancato pagamento del Premio
Articolo 5	Calcolo del Premio
Articolo 6	Denuncia delle Richieste di Risarcimento e obblighi in caso di Sinistro
Articolo 8	Aggravamento o diminuzione del rischio
Articolo 9	Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa
Articolo 10	Durata del Contratto – Scadenza senza tacito rinnovo
Articolo 11	Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro
Articolo 13	Comunicazioni tra le Parti
Articolo 16	Foro Competente
Articolo 17	Clausola Intermediario/ Gestione del Contratto

Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

Articolo 18	Oggetto dell'Assicurazione – Retroattività (Claims Made)
Articolo 19	Garanzie sempre operanti
Articolo 20	Limiti Territoriali
Articolo 21	Limite di Indennizzo – Sottolimito di Indennizzo
Articolo 22	Franchigia / Scoperto
Articolo 23	Studio Associato
Articolo 24	Esclusioni

Condizioni di Garanzia a Pattuizione Espressa

Articolo 30	D. Lgs. 81/2008 – D. Lgs. 624/1996 – Legge n. 109/1994 – D. Lgs. 163/06
Articolo 31	Attività di Amministratore di stabili
Articolo 32	Spese per il ripristino della reputazione

Data

Il Contraente

26/07/2024

Il Presidente

Avv. Giovanni Russo

1) ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA

1.1. In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, e' escluso dall'Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, **Malattie Infettive**, epidemie e/o pandemie

Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione:

Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di **Malattie Infettive** include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2

2) APPENDICE DI ESCLUSIONE RISCHIO CYBER

2.1 I disposti della presente appendice prevalgono su qualsiasi altra disposizione delle Condizioni di Assicurazione.

2.2 Salvo quanto espressamente previsto in questa appendice o da altre esclusioni o limitazioni previste dalla Polizza in relazione all'utilizzo o all'impossibilità di utilizzare un **Sistema Informatico**, la copertura prevista dalla presente Polizza non sarà limitata esclusivamente a causa dell'uso o dall'impossibilità di utilizzare un **Sistema Informatico**.

2.3 La presente Polizza NON opera per perdite, Danni, responsabilità, reclami, costi, spese, multe, penali, costi di mitigazione e / o violazioni della **Legge sulla Protezione dei dati** direttamente causati e/o direttamente derivanti da:

- a) un **Evento Cyber**; o
- b) qualsiasi indisponibilità, parziale o totale, o guasto di qualsiasi **Sistema Informatico**; in entrambi i casi a condizione che il **Sistema Informatico** sia di proprietà o sia gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato; o
- c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato.

2.4 La presente Polizza NON opera per perdite, Danni, responsabilità, reclami, costi, spese, multe, penali, costi di mitigazione e / o violazioni della **Legge sulla Protezione dei dati** direttamente o indirettamente causati o derivanti da qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:

- a) all'Assicurato o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, escluso l'hosting di hardware e software di proprietà dell'Assicurato;

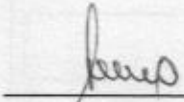
- b) da qualsiasi fornitore di servizi, ma solo nel caso in cui tale guasto o interruzione del servizio influisca su un **Sistema Informatico** di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato.

2.5 La garanzia prestata dalla presente Polizza per la copertura di costi di ricostituzione o recupero di Documenti smarriti, inaccessibili o danneggiati posseduti o controllati dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, **NON** si applica ai **Dati**.

Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni:

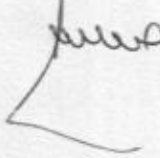
- **Sistema informatico** indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi dispositivo di input, output o di archiviazione **Dati**, apparecchiatura di rete o di backup.
- **Evento Cyber** indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema informatico**.
- **Dati** significa informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un **Sistema Informatico**.
- **Legge sulla Protezione dei Dati** indica qualsiasi legislazione o normativa applicabile in materia di protezione dei dati e privacy in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che disciplina l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei **Dati** personali o qualsiasi guida o codice di condotta relativo ai **Dati** personali emessi di volta in volta da qualsiasi autorità o autorità di regolamentazione della protezione dei Dati (il tutto come modificato, aggiornato o nuovamente emanato di volta in volta).

IUA 04-017 27.11.2020 (amended)


L'Assicurato **Il Presidente**
Avv. Giovanni Russo

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di avere compreso e di approvare specificatamente le disposizioni di cui al punto 1 (Esclusione per Malattie Infettive, epidemie e pandemie) ed al punto 2 (Appendice di esclusione rischio Cyber).

L'Assicurato
Data 26 / 07 / 2024
Il Presidente
Avv. Giovanni Russo



MODULO DI PROPOSTA / QUESTIONARIO

PER L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

AVVERTENZE

Al sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete e le reticenze possono comportare l'annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell'indennizzo.

Al fine di rispondere correttamente alle seguenti domande, è di estrema importanza essere a conoscenza delle DEFINIZIONI, GARANZIE, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI ed ESTENSIONI previste dalle condizioni di assicurazione. Si rimanda pertanto ad un'attenta lettura delle Condizioni di assicurazione.

La risposta a tutte le domande proposte deve essere fornita in modo esauriente; qualora lo spazio dovesse risultare insufficiente, si invita ad utilizzare separato documento da allegare al presente questionario.

L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia volta a coprire le richieste di risarcimento notificate per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da quest'ultimo denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di Retroattività.

1. CONTRAENTE

COGNOME e Nome / RAGIONE SOCIALE: ORGANISMO DI MEDIAZIONE "CALATINO SUD SIMETO"

Partita IVA: 82004340871

Data Inizio Attività: 2011

Indirizzo: VIALE MARCO MILAZZO 218 Comune: CALTACIVITAVE (CT) CAP: 95041

Indirizzo e-mail: FABIO.CALTACIVITAVE@UR4110.IT Telefono: _____

Website: WWW.ORGANISMOAVVOCATICALTACIVITAVE.IT

2. ASSICURANDO/I

2.1 Attività Professionale:

☐ AMMINISTRATORE DI STABILI / CONDOMINI

☐ CONSULENTE SERVIZI INFORMATICI

☐ RSPP

☐ ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

☒ ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

Il Presidente
Avv. Giovanni Russo

OPPURE

DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE TUTTE LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESERCITATE, INDICANDO L'INCIDENZA PERCENTUALE DI CIASCUNA ATTIVITÀ SUL FATTURATO TOTALE

Il Presidente
Avv. Giovanni Russo

2.2 Il presente Modulo di Proposta / Questionario ha lo scopo di assicurare: **ORGANISMO CONCILIAZIONE**

☐ PROFESSIONISTA INDIVIDUALE	☐ STUDIO ASSOCIATO oppure ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	☐ SOCIETÀ
---	---	----------------------------------

2.3 Dettagli ASSICURANDO / I

a) In caso di PROFESSIONISTA INDIVIDUALE o Società - Dettagli come da Domanda 1 (Contraente = Assicurando)

b) In caso di STUDIO ASSOCIATO (specificare): **33 MEMBRI**

COGNOME e Nome	Attività Professionale	Partita IVA	Data Inizio Attività	Si richiede copertura per attività con propria P. IVA	
DETERATO CARMELO	RESPONSABILE			☐ SI	☒ NO
RUSO GIOFANNI	PRESIDENTE			☐ SI	☒ NO
				☐ SI	☐ NO
				☐ SI	☐ NO
				☐ SI	☐ NO
				☐ SI	☐ NO

3. INFORMAZIONI SUL FATTURATO E SULL'ATTIVITÀ

3.1 Per FATTURATO si intendono gli introiti realizzati al netto di oneri ed imposte dall'01/01 al 31/12 di ciascun esercizio fiscale, rilevabili dall'ultimo Modello Unico, dall'ultima comunicazione dati IVA o dalla dichiarazione dei redditi.

In caso di Studio Associato, di Associazione Professionale o di più soggetti da assicurare, per FATTURATO si intende la somma dei Fatturati di ciascun soggetto da assicurare, al netto dei fatturati incrociati

FATTURATO GLOBALE ESERCIZIO FISCALE PRECEDENTE	STIMA FATTURATO GLOBALE ESERCIZIO FISCALE IN CORSO
€ 14.647,60	€ 15.000,00

3.2 Indicare la percentuale di Fatturato suddiviso per area geografica:

Italia	100 %
Europa (escluso Italia)	%
Mondo Intero (escluso USA e CANADA)	%
USA e CANADA	%
	100 %

3.3 Fornire i dettagli dei 5 maggiori contratti / progetti / servizi / commesse svolti negli ultimi 3 anni:

Cliente	Paese	Descrizione del Contratto e dell' Attività Prestata	Valore Totale del Contratto €	Valore Parcella €	Anno Inizio Attività	Anno Fine Attività

3.4 Viene utilizzato un modello standard di contratto / accordo o lettera di incarico

☐ SI ☐ NO

Se SI, si prega di allegarne una copia.

4. PRECEDENTI ASSICURATIVI

4.1 Esiste o è esistita altra polizza per l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurando / i?

☒ SI ☐ NO

Se SI, indicare:

Compagnia	Data di Scadenza	Data di Retroattività	Massimale	Premio Lordo
LLOYD'S	14/07/2024	01/04/2011	1.000.000,00	1.495,00

4.2 Sono mai state annullate o rifiutate agli Assicurandi coperture assicurative di questo tipo?

☐ SI ☒ NO

Se SI, fornire dettagli:

5. RICHIESTE DI RISARCIMENTO & CIRCOSTANZE

5.1 Negli ultimi 5 anni sono state avanzate Richieste di Risarcimento nei confronti:

- del Contraente / Assicurando o dei propri Dipendenti e Collaboratori;
- dei Professionisti Assicurandi o dei propri Dipendenti e Collaboratori.

☐ SI ☒ NO

5.2 Il Contraente / Assicurando, taluno dei Professionisti Assicurandi oppure taluno dei Dipendenti e Collaboratori è a conoscenza di Circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di Risarcimento nei propri confronti?

☐ SI ☒ NO

In caso di risposta affermativa, indicare:

a. Data della Richiesta di Risarcimento / Circostanza	
b. Nominativo del reclamante o presunto danneggiato	
c. Descrizione dettagliata della Richiesta di Risarcimento / Circostanza	
d. Attività svolta dall'Assicurando relativamente alla Richiesta di Risarcimento / Circostanza	
e. Importo della Richiesta di Risarcimento o presunto Danno	
f. Stato attuale della Richiesta di Risarcimento / Circostanza	

6. COPERTURA E GARANZIE RICHIESTE

Si da e si prende atto che le garanzie operanti saranno quelle concordate tra le Parti e riportate nella Scheda di Copertura.

6.1 Massimale

☐ € 250.000,00	☐ € 500.000,00	☒ € 1.000.000,00	☐ € 1.500.000,00
☐ € 2.000.000,00	☐ € 2.500.000,00	☐ ALTRO (specificare) € _____	

6.2 Franchigia

☒ Minima	☐ ALTRO (specificare) € _____
--	--

6.3 Retroattività 04/04/2011

☐ 2 anni dalla data di decorrenza	☐ 5 anni dalla data di decorrenza	☐ Illimitata
--	--	-------------------------------------

In caso di inizio attività negli ultimi 2 anni, la data di Retroattività coinciderà con la data di inizio attività

6.4 CONDIZIONI DI GARANZIA A PATTUZIONE ESPRESSA

Le seguenti condizioni di garanzia potranno essere attivate previa richiesta dell'Assicurato ed accettazione da parte degli Assicuratori.

Si intenderanno operanti solo le condizioni di garanzia espressamente richiamate nella Scheda di Copertura.

SI RIMANDA AL CONTENUTO DI CIASCUN ARTICOLO PER DETTAGLI COMPLETI CIRCA LE GARANZIE PRESTATE E RELATIVE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI.

Condizioni di assicurazione			Incidenza % sul Fatturato Totale Dichiarato
Art. 30	D. Lgs. 81/2008 - D. Lgs. 624/1996 - Legge n. 109/1994 - D. Lgs. 163/06	☐	_____ %
Art. 31	Attività di Amministratore di stabili	☐	_____ %
Art. 32	Spese per il ripristino della reputazione	☐	_____ %

7. DICHIARAZIONI

Il sottoscritto **DICHIARA**:

- Che le informazioni fornite nel presente Modulo di Proposta / Questionario corrispondono a verità;
- Che nessuna informazione inerente al rischio oggetto di assicurazione è stata omessa;
- Di riconoscere che, sulla base delle informazioni fornite, gli Assicuratori formuleranno relativa quotazione con indicazione dei termini e condizioni di assicurazione;
- Di riconoscere che la sottoscrizione del presente Modulo di Proposta / Questionario non impegna in alcun modo né l'Assicurando(i) né gli Assicuratori alla stipulazione del Contratto;
- Di aver ricevuto e preso visione del DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e delle Condizioni di Assicurazione (comprendenti di Glossario/Definizioni);
- Qualora il contraente sia uno Studio Associato, una Società od una associazione professionale, di essere autorizzato a compilare il presente Modulo di Proposta / Questionario per conto dello Studio Associato, della Società o dell'associazione professionale e che gli Assicurandi hanno preso visione e approvato la stessa così come compilata;
- Di impegnarsi ad informare tempestivamente gli Assicuratori di ogni eventuale variazione delle informazioni e delle dichiarazioni che precedono successivamente alla compilazione del presente Modulo di Proposta / Questionario.

Con la firma sottostante si sottoscrivono tutte le dichiarazioni sopra riportate

Nome e Cognome GIORDANO RUSSO

Data 25/07/2024

Firma Il Presidente
Avv. Giovanni Russo

RC Professionale - Appendice di esclusione rischio Cyber

- 1) I disposti della presente appendice prevalgono su qualsiasi altra disposizione delle Condizioni di Assicurazione.
- 2) Salvo quanto espressamente previsto in questa appendice o da altre esclusioni o limitazioni previste dalla Polizza in relazione all'utilizzo o all'impossibilità di utilizzare un **Sistema Informatico**, la copertura prevista dalla presente Polizza non sarà limitata esclusivamente a causa dell'uso o dall'impossibilità di utilizzare un **Sistema Informatico**.
- 3) La presente Polizza NON opera per perdite, Danni, responsabilità, reclami, costi, spese, multe, penali, costi di mitigazione e / o violazioni della Legge sulla Protezione dei dati direttamente causati e/o direttamente derivanti da:
 - a) un **Evento Cyber**; o
 - b) qualsiasi indisponibilità, parziale o totale, o guasto di qualsiasi **Sistema Informatico**; in entrambi i casi a condizione che il **Sistema Informatico** sia di proprietà o sia gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato; o
 - c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato.
- 4) La presente Polizza NON opera per perdite, Danni, responsabilità, reclami, costi, spese, multe, penali, costi di mitigazione e / o violazioni della Legge sulla Protezione dei dati direttamente o indirettamente causati o derivanti da qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - a) all'Assicurato o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, escluso l'hosting di hardware e software di proprietà dell'Assicurato;
 - b) da qualsiasi fornitore di servizi, ma solo nel caso in cui tale guasto o interruzione del servizio influisca su un **Sistema Informatico** di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato.
- 5) La garanzia prestata dalla presente Polizza per la copertura di costi di ricostituzione o recupero di Documenti smarriti, inaccessibili o danneggiati posseduti o controllati dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, NON si applica ai Dati.

Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni:

- **Sistema informatico** indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi dispositivo di input, output o di archiviazione Dati, apparecchiatura di rete o di backup.
- **Evento Cyber** indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla

minaccia o dall'inganno, che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

- **Dati** significa informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
- **Legge sulla Protezione dei Dati** indica qualsiasi legislazione o normativa applicabile in materia di protezione dei dati e privacy in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che disciplina l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei Dati personali o qualsiasi guida o codice di condotta relativo ai Dati personali emessi di volta in volta da qualsiasi autorità o autorità di regolamentazione della protezione dei Dati (il tutto come modificato, aggiornato o nuovamente emanato di volta in volta).

IUA 04-017 27.11.2020 (proposed)

Il Presidente
Avv. Giovanni Russo

L'Assicurato

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di avere compreso e di approvare specificatamente il contenuto della presente appendice di esclusione.

Il Presidente

Avv. Giovanni Russo
L'Assicurato

Data 25/07/2024

RIFERIMENTI INTERNI

LB 100,00000%

100,00000% 5348

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Dichiarazione precontrattuale

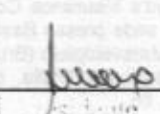
Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente della polizza

Data

26/07/2024

Firmato da

Avv.  Russo**Clausola di mancato pagamento del premio**

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà disciplinata esclusivamente dalla legge e dalla procedura italiane. Eventuali controversie derivanti da o in relazione alla presente polizza saranno soggette in via esclusiva alla giurisdizione del competente tribunale italiano.

Tutte le chiamate in giudizio, gli atti e gli avvisi relativi a procedure legali tesi ad avviare un procedimento giudiziale in relazione al presente Contratto di Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificati presso:

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. nella persona del Rappresentante per l'Italia
Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano

La presente Clausola di Notifica Atti e Giurisdizione non è da intendersi in contrasto con quanto contrattualmente previsto per la risoluzione delle controversie, né la stessa prevale su ogni previsione di polizza volta al componimento delle liti.

LBS0081ITA
01/12/2019

Informativa Assicurati

ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003

Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 679/2016 ("Regolamento" o "GDPR") e del D.Lgs. nr. 196/2003 (di seguito "Codice della Privacy"), in materia di protezione dei dati personali da Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito "Lloyd's Europe"), società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein, (Bruxelles), nella persona del Rappresentante generale per l'Italia, domiciliato in Milano al Corso Garibaldi 86, quale Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1. Titolare della protezione dei dati

Titolare del trattamento è Lloyd's Insurance Company S.A., società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein (Bruxelles), nella persona del suo Rappresentante per l'Italia, domiciliato in Milano presso Corso Garibaldi, 86.

2. Finalità del trattamento dei dati e correlata base giuridica

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività precontrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- Informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe, previo Suo consenso scritto; la base giuridica del trattamento è il Suo consenso.

3. Trattamento di categorie particolari di dati personali

In occasione delle operazioni di trattamento dei dati per le finalità per le quali al punto 1, lett. (a), (b), Lloyd's Europe potrebbe venire a conoscenza anche di dati che la normativa definisce come appartenenti a categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR: come, ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Le confermiamo che i Suoi dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza e saranno utilizzate misure tecniche aggiuntive per garantirne la sicurezza in tutte le fasi del trattamento.

La base giuridica del trattamento di questa categoria di dati è il suo consenso.

4. Modalità del trattamento

Il Trattamento dei Suoi Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici, telematici ed in ogni caso mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza. I Suoi Dati personali saranno trattati da nostro personale specificamente formato in materia di protezione dei dati personali, e specificamente autorizzato a tal fine da parte del Titolare del trattamento.

5. Conservazione dei dati

I Suoi Dati saranno conservati rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali l'informazione è raccolta, in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati personali.

Venuta meno la necessità di utilizzo dei Suoi dati personali, gli stessi saranno rimossi da sistemi e registri Lloyd's Europe e/o saranno adottati provvedimenti per anonimizzarli in modo che Lei non possa più essere identificata tramite gli stessi.

6. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe, le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

7. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 2, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 2, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità per Lloyd's Europe di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

8. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, AGCM, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del personale potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili ex art. 28 GDPR.

L'elenco di tali soggetti è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta all'indirizzo e-mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

Informativa Assicurati

ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003

9. Trasferimento internazionale dei dati

I Suoi Dati potranno essere trasferiti a soggetti localizzati al di fuori dall'Unione Europea (a titolo esemplificativo e non esaustivo Canada, Regno Unito e Svizzera).

Il trasferimento dei Suoi Dati sarà quindi lecitamente effettuato sulla base:

- di decisioni di adeguatezza adottate da parte della Commissione Europea; oppure;
- di Standard Contractual Clauses ("SCC") adottate fra esportatore e importatore dei dati personali oggetto di trasferimento, secondo la documentazione e le indicazioni rilasciate in tema dalla Commissione Europea;
- del suo consenso espresso e informato circa i rischi inerenti al trasferimento; ciò in via residuale e solo qualora le precedenti casistiche di cui ai punti a) e b) non dovessero trovare applicazione.

10. Responsabile per la protezione dei dati

È possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati presso Lloyd's Europe utilizzando i dati di contatto inseriti di seguito:

Data Protection Officer

Lloyd's Insurance Company S.A.

Place du Champ de Mars 5,

1050 Bruxelles, Belgium

LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

11. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti in relazione ai Suoi Dati Personali oggetto di trattamento ai sensi della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento e dal Codice della Privacy, tra cui (ove applicabile):

Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del GDPR): ha il diritto ad accedere ai Suoi dati personali e di chiedere che

gli stessi siano corretti, modificati o integrati, potendo ottenere una copia dei dati in possesso del Titolare.

Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del GDPR): nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la Sua richiesta, sarà cura del Titolare cessare il trattamento e cancellare i dati personali, ove rinvenuta legittima.

Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del GDPR): ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell'esattezza dei dati personali.

Diritto di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (Art. 19 del GDPR): ha il diritto di veder comunicato a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli articoli 16, 17, par. 1, e 18 GDPR, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare è tenuto a comunicarle tali destinatari, qualora lo richieda.

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del GDPR): ha il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall'articolo richiamato.

Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del GDPR): ha il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali.

In aggiunta a quanto sopra, Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il Suo consenso con riferimento alle attività di trattamento dei dati che trovano la loro base giuridica proprio sul Suo consenso.

Le richieste relative a all'esercizio uno o più dei diritti di cui sopra potranno essere rivolte al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopra indicati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della già menzionata informativa, dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (*).

Data

26/07/2024

Firma

Il Presidente

Avv. Giovanni Russo

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale e di marketing nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma (facoltativa)

(*) Per specifici servizi che comportino la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (ad esempio, dati genetici e biometrici, relativi allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Giuseppe Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com oppure
LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 404 14 679 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 206
E-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

LBS0011D
26/04/2023

Il Presidente
Avv. Giovanni Russo

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

Come verificare la firma digitale

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

Come verificare l'integrità del documento

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

**Firma Digitale del Contraente
(Documento Digitale)**

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

Conservazione del Documento Digitale

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

**Firma Autografa del Contraente
(Documento Stampato)**

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

Conservazione del Documento Stampato

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

Questa pagina

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento,
aiuta anche tu l'ambiente.

